

Prot. 22/14 (IM)



TRIBUNALE DI IMPERIA

Imperia, 1° febbraio 2017

PROTOCOLLO SULLE PARI OPPORTUNITA'

TRA
IL TRIBUNALE DI IMPERIA,
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO DETTO TRIBUNALE
ED IL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

In data 4 novembre 2014, presso la Corte d'Appello di Genova, venne stipulato un protocollo sulle pari opportunità, sottoscritto dai Dirigenti dei vari Uffici Giudiziari di Genova (Giudicanti e Requirenti), dal Presidente del Comitato Pari Opportunità e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di quella città.

Nella parte finale del documento è riportato: *“Il presente protocollo resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici Giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed Organizzazioni Forensi del Distretto di Genova che intendano successivamente aderirvi”*.

Orbene, i firmatari del presente documento - in ragione delle loro qualità - condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense; riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare; intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti

idonei alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità/paternità ed alla realizzazione dei principi di parità.

Ritenendo che il protocollo sottoscritto a Genova, di cui sopra, sia funzionale alla tutela di tali obiettivi, intendono aderirvi.

Il protocollo, il cui testo è di seguito riprodotto, dovrà trovare applicazione in tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario di Imperia.

- 1) le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.*
- 2) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere ed a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.*
- 3) Il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna Avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge e, in particolare, dal D. Lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i., a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D. Lgs.vo n. 151/2001 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico, dal quale risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.*

Al fine di ottenere il rinvio, le Avvocate e gli Avvocati dovranno proporre apposita istanza all'Autorità Giudicante, alla quale dovrà essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria, così come previsto nel D. Lgs.vo n. 151/2001 e, indicativamente, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo.


- 4) *Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico e di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore Avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.*
- 5) *Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli di impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.*
- 6) *Le Cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, nonché gli Ufficiali Giudiziari addetti all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni daranno la precedenza al Difensore, alla Praticante e alla Delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita od altre gravi necessità dei figli.*

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il Difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.


Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse configgente e dei relativi termini processuali.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco



Il Procuratore della Repubblica f.f.
dott.ssa Grazia Pradella



Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Imperia
Avv. Bruno Di Giovanni

